

# STATUTO

## TITOLO I

### COSTITUZIONE – SCOPI – SEDE E DURATA

#### Articolo 1 – Costituzione

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice Civile nonché dell'art. 2 della legge n. 4/2013, "l'Associazione *Compliance Officer* e Responsabili Antiriciclaggio", in forma abbreviata ACORÀ nel seguito l'"Associazione". L'Associazione è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge vigenti in materia.

#### Articolo 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Milano (MI), via della Posta n. 7.

Con delibera del Consiglio Direttivo la sede può essere trasferita e possono essere istituite sedi secondarie.

#### Articolo 3 – Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo quanto previsto dall'articolo 23.

#### Articolo 4 – Scopi dell'Associazione

1. L'Associazione ha carattere volontario, è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro. L'Associazione si propone il fine di valorizzare le competenze degli Associati - in quanto professionisti operanti o aventi interesse nell'area della *compliance* e dell'antiriciclaggio del settore assicurativo, dell'intermediazione assicurativa e della banca assicurazione – e di diffondere la cultura di un'etica professionale fondata sul rispetto delle norme e della deontologia.
2. L'Associazione persegue i seguenti scopi fondamentali:
  - a) costituire il luogo elettivo per la discussione e l'approfondimento delle tematiche relative all'applicazione della normativa in materia di *compliance* assicurativa, della normativa in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo e le tematiche relative alle sanzioni finanziarie internazionali;
  - b) promuovere la diffusione delle conoscenze in materia di rischi e di controlli di conformità, di contrasto al riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, etica deontologica e *corporate governance*;
  - c) promuovere il riconoscimento e la valorizzazione nel senso più ampio del ruolo di chi opera professionalmente nel settore della *compliance* e dell'antiriciclaggio;
  - d) sviluppare soluzioni ai problemi applicativi posti dalla normativa in materia di *compliance* e antiriciclaggio eventualmente anche mediante l'elaborazione di *standard* e *best practice*;

- e) promuovere studi, ricerche, convegni, seminari, borse di studio sul tema della *Compliance* ed antiriciclaggio diffondendo così la cultura della conformità alla normativa e della consapevole e attenta gestione dei rischi in parola;
- f) proporsi come interlocutore qualificato ad ogni livello istituzionale per un confronto sulla materia di *compliance* e antiriciclaggio;
- g) promuovere la ricerca scientifica nell'area della *compliance* e dell'antiriciclaggio anche in collaborazione con Università, istituti di ricerca e altre istituzioni, pubbliche e private.

## **TITOLO II**

### **ASSOCIATI**

#### **Articolo 5 – Categorie di Associati**

1. Possono essere Associati esclusivamente le persone fisiche che contemporaneamente:
  - svolgono o hanno svolto attività professionali di gestione del rischio di non conformità e riciclaggio, ovvero hanno interesse ad approfondire le tematiche trattate dall'Associazione in quanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, soggetti componenti di organi sociali, di società di consulenza, di studi professionali, e del mondo accademico
  - accettano gli scopi e si riconoscono nei valori dell'Associazione;
  - sono in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dal presente Statuto.
2. Possono sostenere l'Associazione, senza assumere la qualità di Associati, anche le persone giuridiche che decidono di versare dei contributi per lo sviluppo dell'Associazione, previa valutazione da parte del Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo è delegato a valutare l'effettivo interesse dei soggetti richiedenti l'adesione all'Associazione anche se non appartenenti alle categorie menzionate ai punti 1. e 2. purché ciò risulti adeguatamente comprovato e motivato.

#### **Articolo 6 – Requisiti di professionalità e onorabilità degli Associati**

1. Gli Associati, al momento della loro iscrizione all'Associazione e per tutta la durata della medesima, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di professionalità: svolgere o aver svolto, funzioni o attività professionali di gestione dei rischi di non conformità e/o di riciclaggio nel mercato nazionale e internazionale o in società di consulenza e/o revisione e/o che si occupino o si siano occupati di controllo e gestione dei rischi di non conformità e/o di riciclaggio ovvero attività di insegnamento in materia; nel senso più ampio che si occupino o si siano occupati comunque delle tematiche dei controlli interni e gestione dei rischi in imprese assicurative.
2. Gli Associati, al momento della loro iscrizione all'Associazione e per tutta la durata della medesima, devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
  - non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art.444 cod. proc. pen. ovvero un decreto penale di condanna, per i delitti richiamati dal D. Lgs. 231/01 o per altri delitti che comunque incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;

- non essere stati condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società o imprese;
  - non essere destinatari di una misura di prevenzione o di restrizione della libertà personale ai sensi delle vigenti leggi.
3. È dovere dell'Associato informare tempestivamente il Consiglio Direttivo dell'eventuale venir meno anche di uno solo dei requisiti di onorabilità sopra menzionati.

#### Articolo 7 – Ammissione e recesso degli Associati

1. La richiesta di iscrizione all'Associazione, corredata della documentazione idonea ad attestare i requisiti di cui all'art. 6, viene presentata per le relative verifiche attraverso il sito internet dell'Associazione.
2. Presentando la richiesta di ammissione all'Associazione, il candidato dichiara di accettare integralmente le disposizioni contenute nel presente Statuto. L'elenco degli Associati è disponibile per chiunque partecipi all'Associazione e ne faccia richiesta motivata.
3. Al momento dell'adesione l'Associato è obbligato al versamento della quota annuale associativa.
4. Le modalità di adesione e versamento delle quote associative sono pubblicate sul sito dell'Associazione.
5. È facoltà dell'Associato di recedere in qualsiasi momento dall'Associazione a mezzo di comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, anche mediante posta elettronica, da inviare all'indirizzo della Segreteria Acorà pubblicato sul sito dell'Associazione.
6. Il recesso non dà diritto alla ripetizione delle quote associative versate per l'esercizio in corso, né alla rinuncia da parte dell'Associazione a quelle ancora dovute per l'esercizio in corso, né attribuisce al recedente alcun diritto sul fondo comune di cui all'art. 20.
7. Gli Associati non in regola con il pagamento delle quote associative entro la fine dell'anno solare a cui si riferiscono le quote decadono dal rapporto associativo.

#### Articolo 8 – Sistema sanzionatorio

1. Qualora venga a conoscenza del venir meno anche di uno solo dei requisiti di onorabilità di cui al precedente art. 6.2, il Consiglio Direttivo provvede a sospendere ovvero a far decadere l'Associato interessato, mediante apposita delibera.
2. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato Esecutivo può inoltre deliberare le sanzioni dell'ammonizione, della sospensione o, nei casi di maggiore gravità, dell'esclusione dell'Associato che si sia reso responsabile di una violazione del presente Statuto dell'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo assume le decisioni ai sensi dei precedenti paragrafi dopo aver udito, se possibile, le ragioni dell'interessato.
4. Avverso le deliberazioni di cui ai commi precedenti è ammesso, entro 30 giorni dalla comunicazione delle stesse, ricorso al Collegio dei Probiviri, che deve pronunciarsi nel termine di 60 giorni dal ricevimento del ricorso.
5. La decadenza non dà diritto alla ripetizione delle quote associative versate, né comporta rinuncia da parte dell'Associazione a percepire quelle ancora dovute per l'esercizio in corso, né attribuisce alcun diritto dell'escluso sul fondo comune di cui all'art. 20.

### **TITOLO III**

#### **ORGANI**

##### **Articolo 9 – Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo, il Collegio dei Probiviri, il Revisore.
2. Le funzioni inerenti alle predette cariche sono svolte a titolo gratuito.
3. E' ammessa la partecipazione agli organi collegiali in audio e videoconferenza, purché questo non pregiudichi in relazione ai temi trattati e a giudizio insindacabile del Presidente la riservatezza delle discussioni e la necessità di identificare chiaramente i partecipanti.

##### **Articolo 10 – Assemblea**

1. L'Assemblea è l'organo composto da tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa annuale e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino regolarmente iscritti.
2. L'Assemblea è convocata, almeno una volta all'anno, dal Consiglio Direttivo o su domanda di almeno un quinto degli Associati in regola con il versamento della quota associativa.
3. Il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'Assemblea vengono fissati dal Consiglio Direttivo e sono comunicati per iscritto, anche per e-mail, all'ultimo indirizzo comunicato da ciascun Associato. L'avviso può indicare una seconda convocazione fissata anche per lo stesso giorno della prima e deve in ogni caso pervenire almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, da uno dei Vice-Presidenti. Il Presidente nomina un Segretario, che con lui sottoscrive il verbale dell'Assemblea. Ove occorre, l'Assemblea nomina uno o più scrutatori. Il Presidente regola la discussione e le votazioni e viene redatto apposito verbale che viene messo a disposizione degli Associati nell'area riservata del sito internet dell'Associazione.

##### **Articolo 11 – Poteri dell'Assemblea**

1. L'Assemblea può tenersi in seduta ordinaria o in seduta straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
  - a) determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo in base alle preferenze accordate ai singoli candidati, anche in forma di lista;
  - b) elegge il Revisore e i membri del Collegio dei Probiviri, nonché il Presidente dello stesso.
  - c) delibera sull'approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'Esercizio precedente e sulla relazione concernente l'attività svolta dall'Associazione in tale Esercizio, entrambi predisposti dal Consiglio Direttivo;
  - d) approva gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, delineati dal Consiglio Direttivo, tenendo conto degli scopi di questa;
  - e) delibera su qualsiasi materia che le sia sottoposta dal Consiglio Direttivo;
  - f) delibera la conferma della sostituzione di eventuali consiglieri o del Revisore dimissionario a cui abbia provveduto in prima istanza il Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:
  - a) sulle proposte di modifica dello Statuto;
  - b) sullo scioglimento dell'Associazione.

### Articolo 12 – Svolgimento dell'Assemblea

1. Sono ammessi all'Assemblea ed esercitano il diritto di voto gli Associati in regola con il versamento delle quote associative entro la fine dell'anno solare precedente. Ciascun Associato ha diritto ad un voto.
2. Ogni Associato avente diritto può farsi rappresentare per delega da un altro Associato.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
4. L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione quale che sia il numero degli Associati presenti.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Per le delibere dell'Assemblea in seduta straordinaria tale maggioranza deve comprendere almeno un quarto degli aventi diritto al voto.

### Articolo 13 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di Consiglieri, fino a un massimo di 15 membri. Possono essere eletti Consiglieri gli Associati che risultano, al momento della loro elezione, in regola con il pagamento delle quote. La maggioranza di essi devono comunque essere soggetti rilevanti secondo le definizioni regolamentari delle funzioni di compliance ed antiriciclaggio di Compagnie Assicurative.
2. Il Consiglio Direttivo assicura il conseguimento degli scopi dell'Associazione e la messa in atto delle delibere dell'Assemblea, ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria.
3. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea tra gli Associati e restano in carica per tre anni.
4. In caso di dimissione di uno o più Consiglieri, purché restino in carica la maggioranza di essi, oppure di dimissioni del Revisore, ne provvede alla sostituzione il Consiglio Direttivo, salvo conferma da parte dell'Assemblea nella prima seduta ordinaria utile.
5. Il membro del Consiglio che non partecipi, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio decadrà automaticamente. Il Consiglio Direttivo si riunirà in via straordinaria su convocazione del Presidente, sentito il Collegio dei Probiviri, per deliberare sulla decadenza di un membro.

### Articolo 14 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri:
  - a) il Presidente;
  - b) i due Vice-Presidenti, con funzioni vicarie;
  - c) il Tesoriere;
  - d) Il Segretario

2. I Vice-Presidenti svolgono le funzioni del Presidente tutte le volte in cui questi sia assente o impossibilitato ad operare.
3. Il Tesoriere è depositario delle disponibilità finanziarie dell'Associazione e della contabilità, della quale cura la tenuta, secondo criteri di trasparenza e precisione.
4. Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sedute degli organi sociali collegiali, diverse dal Collegio dei Probiviri, nonché in tutti gli atti di gestione ed amministrazione ordinaria da questi compiuti
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per iscritto, anche per e-mail, all'ultimo indirizzo comunicato da ciascun Consigliere, almeno quattro volte all'anno e ogniqualevolta lo richieda la maggioranza dei suoi componenti in carica.
6. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite ove intervenga la maggioranza dei componenti elettivi.
7. Le delibere sono prese con voto palese e a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

#### Articolo 15 – Poteri del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione e ad esso sono attribuiti tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della stessa che non siano di competenza dell'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo assume, anche per via telematica, tutti i provvedimenti idonei ad attuare gli scopi dell'Associazione, nel rispetto degli indirizzi espressi dall'Assemblea.
3. Al Consiglio competono in particolare i seguenti poteri:
  - a) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
  - b) nominare il Comitato Esecutivo;
  - c) effettuare le nomine previste dall'art. 14 ;
  - d) determinare la misura delle quote associative annuali e di eventuali quote straordinarie;
  - e) approvare il rendiconto economico-finanziario dell'Esercizio sociale precedente e la relazione concernente l'attività svolta dall'Associazione in tale esercizio, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
  - f) convocare l'Assemblea, ove non vi provveda il Presidente, almeno una volta all'anno e quando ne facciano richiesta gli Associati ai sensi dell'art.10;
  - g) proporre all'Assemblea le modifiche al presente Statuto;
  - h) delegare i propri poteri al Presidente, in aggiunta a quelli che già gli spettano a norma di Statuto, nonché ad altri propri componenti;
  - i) assumere le determinazioni di cui all'art. 8;
  - j) intraprendere qualsiasi azione utile od opportuna per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

### Articolo 16 – Presidente

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante pro tempore dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito da uno dei Vice-Presidenti, che ne esercita tutte le funzioni.
2. Oltre ai poteri ad esso spettanti a norma di Statuto e a quelli che gli vengono delegati dal Consiglio Direttivo, il Presidente può, in caso di urgenza, compiere qualsiasi atto di competenza del Consiglio Direttivo, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 15, comma 3, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva.
3. Il Presidente non può essere eletto per più di tre mandati consecutivi.

### Articolo 17 – Comitato Esecutivo

1. Su delibera del Consiglio Direttivo è nominato il Comitato Esecutivo che è composto dal Presidente, che lo presiede, dai Vice-Presidenti e da altri due Consiglieri del Direttivo;
2. Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni volta che si rende necessario e almeno una volta al trimestre.
3. In ottemperanza alle strategie definite dal Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo ha il compito di realizzare le attività ritenute necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale dell'Associazione., con i più ampi poteri ad esso delegati dal Consiglio Direttivo, compresi quelli di impiego delle risorse assegnatogli. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Comitato Esecutivo può: tenere i rapporti ad ogni livello; affidare incarichi a terzi; gestire le entrate e le altre risorse economiche nei limiti delle delibere adottate dal Comitato Direttivo; valutare le richieste di adesione pervenute presso la Segreteria dell'Associazione; proporre al Consiglio Direttivo provvedimenti sanzionatori a carico degli Associati predisporre il rendiconto economico-finanziario dell'Esercizio sociale precedente e la relazione concernente l'attività svolta dall'Associazione in tale Esercizio, da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione; curare l'aggiornamento del sito web dell'Associazione, e la pubblicazione degli elementi informativi che presentano utilità per l'Associato , nonché i dati informativi previsti dall'art. 1 della legge n. 4/2013.

### Articolo 18 –Revisore

1. L'Assemblea nomina almeno un Revisore anche tra i non Associati. Il Revisore resta in carica per tre anni ed è rieleggibile. Il soggetto eletto come Revisore deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 6 del presente Statuto e deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali.

Il Revisore

- a) vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione;
- b) convoca l'Assemblea, qualora non vi provvedano il Presidente o il Consiglio Direttivo;
- c) presenta all'Assemblea la propria relazione sul rendiconto economico-finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, previa convocazione contestuale alla convocazione del Consiglio Direttivo.

#### Articolo 19 – Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è formato da 3 componenti eletti dall'Assemblea tra gli Associati dell'Associazione. Essi restano in carica per tre anni e sono rieleggibili una sola volta.
2. Le candidature per l'elezione del Collegio dei Probiviri vanno presentate in forma scritta prima della data fissata per l'Assemblea che è chiamata a rinnovare detto organo, indirizzandole al Presidente dell'Associazione.
3. Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo previa convocazione contestuale alla convocazione del Consiglio Direttivo.
4. Al Collegio dei Probiviri competono:
  - a) su richiesta del Consiglio Direttivo, l'interpretazione delle norme dello Statuto e di qualsiasi altra norma adottata dall'Associazione per il proprio funzionamento;
  - b) le pronunce di cui al precedente art. 8 comma 4;
  - c) la definizione delle controversie di cui al successivo art. 25;
  - d) esprimere parere non vincolante sulle modifiche al presente Statuto.

### TITOLO IV

#### RAPPORTI ECONOMICI E RENDICONTO DI GESTIONE

##### Articolo 20 – Fondo comune

1. Il fondo comune è destinato in via esclusiva a finanziare le attività dell'Associazione ed è costituito:
  - a) dalle quote associative annuali;
  - b) da eventuali quote associative supplementari;
  - c) da eventuali contributi liberali;
  - d) dalle eccedenze attive della gestione;
  - e) da tutti i cespiti acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione.
2. Le disponibilità liquide dell'Associazione vengono depositate presso un istituto di credito e possono essere investite in titoli pubblici dell'area Euro, ovvero in altre forme di investimento mobiliare scelte dal Consiglio Direttivo, secondo criteri di sana e prudente gestione.

##### Articolo 21 – Quote associative

1. Tutti gli Associati sono tenuti a versare la quota associativa deliberata annualmente dal Direttivo ai sensi dell'art. 15.
2. Qualora la deliberazione di cui al comma che precede non intervenga entro il 30 giugno di ciascun anno deve ritenersi automaticamente confermata la misura della quota associativa dell'anno precedente.

##### Articolo 22 – Rendiconto economico-finanziario

1. L'Esercizio sociale decorre dal 1° maggio al 30 aprile di ogni anno.



2. Il rendiconto economico-finanziario relativo agli aspetti economici e patrimoniali dell'attività svolta è predisposto per criterio di cassa dal Consiglio Direttivo e deve essere fornito agli Associati o comunque posto a loro disposizione con congruo anticipo rispetto alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione da tenersi entro 3 mesi dalla chiusura dell'Esercizio.
3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento degli scopi associativi, secondo quanto previsto dal presente Statuto.
4. Il Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Revisori, può sottoporre il rendiconto economico e finanziario a revisione contabile.

## **TITOLO V**

### **NORME FINALI**

#### **Articolo 23 – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione si verifica:

- a) per il venir meno della pluralità degli Associati, ove questa non si ricostituisca entro i 6 mesi successivi;
- b) su delibera dell'Assemblea con il voto favorevole di due terzi degli aventi diritto al voto;
- c) per impossibilità del raggiungimento degli scopi associativi, accertata da parte del Consiglio Direttivo

#### **Articolo 24 – Liquidazione**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo provvede alle operazioni di liquidazione del fondo comune sotto il controllo del Revisore e delibera sulla destinazione dell'eventuale residuo.

#### **Articolo 25 – Controversie**

- Qualsiasi controversia degli Associati tra loro o con l'Associazione relativa all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto nonché, in generale, ai rapporti associativi, è devoluta alla competenza del Collegio dei Probiviri.
- Le determinazioni in merito da parte del Collegio dei Probiviri sono considerate come espressione della volontà delle parti in lite e sono definitive e inappellabili.